



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

- **Destinatari:** gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.
- **Stipulazione:** presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
- **Durata accordo:** due anni.
- **Fascia di età:** dai 16 anni.
- **Minori:** tra i 16 e i 18 anni l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i **minori non accompagnati** affidati o sottoposti a tutela l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
- **Esclusioni:** istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le **vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento**, l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.

- **Impegni dello straniero:** acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche.
- **Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.**
- **Lo Stato** sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell'accordo, assicura allo straniero la **partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia**, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
- **Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.**
- **Incremento dei crediti (all. "B"):**
 - **acquisizione di determinate conoscenze** (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
 - **svolgimento di determinate attività** (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un'abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
- **Decurtazione dei crediti (all. "C"):**
 - a) condanna penale anche non definitiva;
 - b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
 - c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.

- **Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.**

- **Verifica** da parte dello sportello unico per l'immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.

- **Esiti della verifica:**

- a) **estinzione** dell'accordo per adempimento = **30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;**
- b) **possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali** a carico del Ministero del Lavoro = **40 o più crediti;**
- c) **proroga** annuale dell'accordo = **crediti inferiori a 30;**
- d) **risoluzione** dell'accordo ed **espulsione** dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'espulsione non sia possibile a norma di legge = **crediti pari o inferiori a zero;**
- e) **diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori,** salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.

- **Istituzione di un'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.**